
Concorsi e avvisi relativi alle procedure di reclutamento del personale

REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ASSEMBLEA LEGISLATIVA E COMMISSIONI CONSILIARI 24 aprile 2026, n. 23

Avviso pubblico per l'acquisizione di candidature per le designazioni di competenza del Consiglio regionale della Puglia da effettuarsi nell'anno 2026, ai sensi dell'art. 242 della L.R. 42/2024 e della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 319 del 15 aprile 2025.

IL DIRIGENTE

Il giorno venerdì 24 del mese di aprile dell'anno 2026 nella sede della Sezione Assemblea legislativa e Commissioni consiliari del Consiglio Regionale della Puglia, sulla base dell'istruttoria che riferisce:

Visto lo Statuto della Regione Puglia che all'art. 23 stabilisce che il Consiglio regionale ha piena autonomia organizzativa, funzionale e contabile;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e succ. mod. e int.;

Vista la legge regionale 21 Marzo 2007, n. 6 recante *"Norme sull'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio Regionale"*;

Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n.7 recante *"Norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale"*;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio n. 27 dell'8 febbraio 2016, di attuazione dell'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio Regionale, in osservanza alla L.R. 7/2004, art. 23, nonché di approvazione dello schema di Alta Organizzazione del Consiglio Regionale della Puglia, la successiva deliberazione n. 39 del 20 aprile 2016 di approvazione definitiva del medesimo Atto di Alta Organizzazione nonché la DGR n. 1500 del 28.09.2016 con cui si è preso atto del verbale recante *"Definizione delle modalità amministrativo-gestionali di attuazione della Autonomia del Consiglio regionale, come definita dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 27 dell'8 febbraio 2016 e dall'Atto di Alta Organizzazione del Consiglio regionale della Puglia, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 39 del 20 aprile 2016"*.

Visto l'Atto di Alta Organizzazione recante il *"Regolamento di Organizzazione del Consiglio Regionale della Puglia"*, nel testo coordinato adottato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 17/2021.

Vista la deliberazione n. 328 del 29 dicembre 2009 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, con la quale sono state emanate direttive per l'adozione delle determinazioni dirigenziali;

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- il Reg. (UE) 2016/679 recante *"Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali"*;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante *"Codice in materia di protezione di dati personali"*;
- il D.Lgs. 24 gennaio 2006, n. 36 recante *"Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico"*;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante *"Codice dell'Amministrazione digitale"*, e in particolare gli artt.20, 40 e 54;
- l'art. 32 della legge 28 giugno 2009, n. 69 *"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"* recante l'obbligo di adempiere alla pubblicità degli atti sui siti istituzionali;
- la legge regionale 20 giugno 2008, n. 15 recante *"Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa della Regione Puglia"*;
- l'art. 6 della legge regionale 20 aprile 1994, n. 13, *"Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994. Proroga ed integrazione"* che detta disposizioni sulla pubblicazione sul BURP;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi"*

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Vista la legge regionale 16 gennaio 2001, n. 28 recante “*Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli*”;

Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale;

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 359 del 19 settembre 2025, di approvazione del Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028;

Vista la deliberazione n. 281 del 10 ottobre 2025 del Consiglio regionale della Puglia con la quale è stato approvato il “Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028”, di cui alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 19 settembre 2025, n. 359;

Vista la L.R. n. 19 del 27 ottobre 2025 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028 della Regione Puglia;

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 363 del 17 novembre 2025, di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale – Bilancio di previsione del Consiglio Regionale per l’esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026/2028 – Art. 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.;

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 6 del 3 marzo 2026, con la quale è stata approvata la variazione al Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale in esecuzione della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 332 dell’08 luglio 2025 ad oggetto “Modifiche all’organizzazione delle strutture del Consiglio Regionale della Puglia”.

Richiamata la Determina del Segretario Generale n. 46 del 6 luglio 2021 di approvazione della direttiva recante “*Disposizioni transitorie per la revisione dei processi per l’adozione delle determinazioni dirigenziali e la pubblicazione sul Nuovo Albo Pretorio on line del Consiglio regionale della Puglia*” e la successiva Determina n. 88 del 16 dicembre 2021 di integrazione della citata D.D. n. 46/21;

Vista la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 10 del 1° aprile 2026, con la quale è stato conferito l’incarico di Segretario Generale del Consiglio Regionale della Puglia per la XII legislatura;

Vista la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 348 del 09.09.2025 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione Assemblea legislativa e Commissioni consiliari al dott. Giuseppe Musicco;

Vista la Determinazione del Segretario generale n. 53 del 27/03/2026 con la quale è stato conferito l’incarico di dirigente ad interim del Servizio I, II e VII Commissione Consiliare permanente al al dott. Giuseppe Musicco;

Vista la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n 319 del 15 aprile 2025 con la quale è stata istituita, ai sensi del comma 8 dell’articolo 242 della L.R. 42/2024, la struttura tecnica, individuata nel Servizio I, II e VII Commissione Consiliare Permanente ed affiancata da ulteriori unità di personale in servizio presso la Sezione Assemblea e Commissioni Consiliari Permanenti e la Segreteria generale

Premesso che

l’art. 242 della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 42, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025–2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)” disciplina i criteri e le procedure per le nomine e le designazioni dei rappresentanti regionali di competenza della Regione, nel rispetto dello Statuto regionale e della normativa statale vigente in materia;

ai sensi del comma 2 del citato articolo, sono di competenza del Consiglio Regionale della Puglia, le nomine e le designazioni spettanti alla Regione:

- attinenti a funzioni in cui la rappresentanza politica e istituzionale sia esclusiva o, comunque, prevalente;
- negli organi di vigilanza e controllo contabile e amministrativo di enti, aziende, agenzie e altri organismi dipendenti dalla Regione;
- negli organi di vigilanza e controllo contabile e amministrativo di enti, società o altri organismi di diritto pubblico o privato, comunque denominati, controllati, partecipati, vigilati o finanziati dalla Regione;

– del difensore civico, dei garanti regionali e dei componenti di consulte, osservatori, commissioni e comitati la cui elezione spetta al Consiglio;

il successivo comma 10 stabilisce che “le proposte di candidatura e le procedure di nomina devono attenersi al principio di parità di genere e sono effettuate nel rispetto dell’articolo 6 dello Statuto della Regione Puglia e della normativa vigente in materia”. Detta previsione, pertanto, costituisce contenuto necessario del modello di Avviso per la presentazione delle candidature;

il comma 9 del medesimo art. 242 attribuisce al Consiglio Regionale della Puglia, per le designazioni e nomine di competenza, la pubblicazione di un Avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e sul sito web istituzionale del Consiglio, al fine di favorire la presentazione delle candidature;

le proposte per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale, presentate ai sensi del citato comma 9, sono sottoposte, come previsto al comma 5, al parere della II Commissione consiliare competente che, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine entro cui il Consiglio provvede alla nomina o designazione, trasmette il suddetto parere al Presidente del Consiglio per l’iscrizione all’ordine del giorno dell’Assemblea legislativa;

con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 319 del 15 aprile 2025 è stata individuata nel Servizio I, II e VII Commissione consiliare permanente- coadiuvato da due dipendenti del Consiglio - la struttura tecnica che supporta i lavori della II Commissione consiliare competente nel rilascio del parere sulla designazione e nomine di competenza del Consiglio regionale;

con la medesima deliberazione è stato adottato un modello di Avviso e di relativa domanda di partecipazione, dando mandato alla struttura tecnica di supporto di redigere di volta in volta i singoli avvisi;

Considerato che

Il Consiglio regionale della Puglia deve provvedere, nel corso del corrente anno, alle seguenti designazioni, ai sensi e secondo le procedure di cui all’art. 242 della L.R. 42/2004:

- un componente titolare e un componente supplente del Collegio Sindacale della società Acquedotto Pugliese S.p.A., come da richiesta formulata, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto dell’Ente, con nota del Presidente AQP prot. 23041 del 26.03.2026 – Scadenza attuale organismo: Approvazione bilancio al 31/12/2025;
- tre componenti titolari e tre componenti supplenti Puglia del Collegio Sindacale della società Valore Immobiliare s.r.l., come da richiesta formulata dall’Amministratore unico con nota prot. n. 26 del 21/04/2026 – Scadenza attuale organismo: Approvazione bilancio al 31/12/2025;
- Revisore unico della Fondazione IPRES - Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali. Come rappresentato dal Direttore Generale IPRES con comunicazione del 21.04.2026, negli ultimi tre rinnovi l’Assemblea della Fondazione ha optato per la nomina dell’organo monocratico, in conformità alle proposte della Regione Puglia – Scadenza attuale organismo: Approvazione bilancio al 31/12/2025;
- un componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente Autonomo Fiera di Foggia, come da richiesta di cui alla nota della Sezione Promozione del commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle Imprese, acquisita al prot. 20260009965 del 22.04.2026, in cui si comunica altresì che l’incarico dell’attuale Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente Autonomo Fiera di Foggia si concluderà in data 9 giugno 2026;
- un componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione Notte della Taranta, come da richiesta formulata dal presidente con nota prot. 23/2026 del 16.01.2026 – Scadenza attuale organismo: Approvazione bilancio al 31/12/2025;
- Sindaco Revisore unico della Fondazione Paolo Grassi, come da richiesta formulata con nota

del Presidente della Fondazione, prot. 25/2026 del 23.04.2026 – Scadenza attuale organismo: Approvazione bilancio al 31/12/2025;

- un componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione Giuseppe Di Vagno come da richiesta formulata con nota della Presidente della Fondazione, prot.n.47/2026/U del 23/04/2026 – Scadenza attuale organismo: Approvazione bilancio al 31/12/2025.

I requisiti specifici prescritti per le designazioni di cui sopra, nonché le ulteriori informazioni relative agli organi di cui trattasi, sono rispettivamente indicati nelle schede allegati A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7 ad integrazione delle prescrizioni generali contenute nell'Avviso (All. 1), tutti quali parti costitutive e integranti del presente provvedimento;

Dato atto che

la verifica delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconferibilità, conflitto di interesse e incompatibilità sono di competenza del responsabile dell'anticorruzione delle rispettive Società controllate;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'acquisizione delle proposte di candidatura per la designazione da parte del Consiglio regionale dei membri titolari e supplenti di designazione regionale sopra indicati, come meglio specificati rispettivamente nelle Schede allegati A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7 allegate al presente provvedimento, previa adozione dell'Avviso (allegato A), del modello di domanda (allegato B) e dell'appendice normativa (allegato C) che sarà pubblicato sul BURP e sul sito del Consiglio regionale;

Ritenuto, altresì, di allegare al presente provvedimento l'Elenco delle designazioni di competenza del Consiglio regionale della Puglia da effettuarsi nell'anno 2026, ai sensi dell'art. 242, comma 7, della L.R. 42/2024 (allegato D)

<p style="text-align: center;">ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N.28/2001 E AL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE.</p>

La presente determinazione NON comporta adempimenti contabili.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

per quanto espresso in narrativa, che si intende integralmente riportato:

- **di adottare** l'Avviso pubblico (Allegato A) per le designazioni di competenza del Consiglio regionale della Puglia da effettuarsi nell'anno 2026, come meglio specificati rispettivamente nelle Schede A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7 allegate al presente provvedimento;
- **di adottare** il modello di candidatura (Allegato B) e l'appendice normativa Allegato C);
- **di pubblicare** l'Elenco delle designazioni di competenza del Consiglio regionale della Puglia da effettuarsi nell'anno 2026, ai sensi dell'art. 242, comma 7, della L.R. 42/2024 (Allegato D);
- **di indicare** come responsabile del procedimento il dott. Giuseppe Musicco, dirigente della Sezione Assemblea legislativa e Commissioni consiliari;
- **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento e dei suoi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web del Consiglio Regionale

Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n. 6 fasciate è:

- formato e sottoscritto in modalità digitale ed è raccolto e conservato, in conformità alla normativa vigente, nel sistema di gestione e archiviazione documentale del Consiglio Regionale;
- pubblicato all’Albo del Consiglio Regionale per n. 15 giorni lavorativi consecutivi a cura della Segreteria Generale in versione integrale;
- pubblicato sul BURP in versione integrale, unitamente agli allegati sopra menzionati;
- pubblicato sul sito Amministrazione Trasparente del Consiglio Regionale ai sensi del D.Lgs. 33/13, alla voce “Concorsi e Avvisi”;
- pubblicato alla voce “Archivio Atti” della pagina dell’Albo on line del Consiglio Regionale, nel rispetto della normativa in tema di trattamento dei dati personali, per un periodo non eccedente 5 anni dalla pubblicazione, per finalità di pubblicazione proattiva;

Garanzie alla riservatezza. La pubblicazione dell’atto sul B.U.R.P., all’Albo Pretorio on line o sul sito AT del Consiglio regionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza degli interessati, secondo quanto disposto dal Reg. (UE) 2016/679, dal D.lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii., e ai sensi del vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari e il riferimento a categorie di dati “particolari” ai sensi degli artt. 9 e 10 del Reg. (UE) n. 679. Eventuali dati non oggetto di pubblicazione, indispensabili per l’adozione dell’atto, sono indicati in documenti separati, esplicitamente richiamati nel presente atto.

Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, statale e comunitaria ed è conforme alle risultanze dell’istruttoria.

Il Dirigente
Sezione Assemblea legislativa e Commissioni
consiliari
Giuseppe Musicco

Allegato A) alla Determinazione n. 23/2026



Consiglio Regionale della Puglia

**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE IN MATERIA DI NOMINE E DESIGNAZIONI DI
COMPETENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA**

Art. 1

(Oggetto. Nomina e designazione)

1. Il presente Avviso pubblico ha ad oggetto l'acquisizione di candidature per le seguenti designazioni da parte del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 242 della L.R. 42/2024 e della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 319 del 15 aprile 2025:
 - a) 1 componente effettivo e 1 componente supplente del Collegio Sindacale della società Acquedotto Pugliese S.p.A.;
 - b) 3 componenti effettivi e 3 componenti supplenti del Collegio Sindacale della società Puglia Valore Immobiliare s.r.l.;
 - c) Revisore unico della Fondazione IPRES;
 - d) 1 componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente Autonomo Fiera di Foggia;
 - e) 1 componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione Notte della Taranta;
 - f) Sindaco Revisore unico della Fondazione Paolo Grassi;
 - g) 1 componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione Giuseppe Di Vagno.

Il dettaglio delle nomine in oggetto è contenuto negli Allegati A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7, costituenti parte integrante del presente Avviso.

2. La legge regionale 31 dicembre 2024, n. 42, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025–2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)", all'art. 242, disciplina i criteri e le procedure per le nomine e le designazioni dei rappresentanti regionali di competenza della Regione, nel rispetto dello Statuto e della normativa statale vigente in materia. La Regione provvede alle nomine e designazioni secondo criteri di onorabilità, professionalità ed autonomia, fra persone che abbiano maturato una comprovata e documentata esperienza tecnica, giuridica, gestionale o amministrativa adeguata alle caratteristiche della carica o dell'incarico che deve essere ricoperto, informandosi altresì ai principi di buon andamento, trasparenza e prevenzione della corruzione, pubblicità, partecipazione, imparzialità, pari opportunità e, per quelle di competenza del Consiglio Regionale della Puglia, di garanzia del ruolo delle minoranze.
3. La disciplina di cui all'art. 242 si applica alle nomine e designazioni di competenza della Regione Puglia negli organi di indirizzo politico, di amministrazione attiva, consultiva e di controllo degli enti

Allegato A) alla Determinazione n. 23/2026

dipendenti dalla Regione, degli enti, società o altri organismi di diritto pubblico o privato controllati, partecipati, vigilati dalla Regione, a prescindere dalla forma giuridica assunta dall'organismo stesso, nonché degli organi collegiali operanti in sede tecnica, consultiva o amministrativa nelle materie di competenza regionale costituiti presso altre pubbliche amministrazioni o presso la Regione.

4. Ai sensi del comma 2 del citato art. 242, sono di competenza del Consiglio Regionale della Puglia le nomine e le designazioni spettanti alla Regione:
 - a) attinenti a funzioni in cui la rappresentanza politica e istituzionale sia esclusiva o, comunque, prevalente;
 - b) negli organi di vigilanza e controllo contabile e amministrativo di enti, aziende, agenzie e altri organismi dipendenti dalla Regione;
 - c) negli organi di vigilanza e controllo contabile e amministrativo di enti, società o altri organismi di diritto pubblico o privato, comunque denominati, controllati, partecipati, vigilati o finanziati dalla Regione;
 - d) del difensore civico, dei garanti regionali e dei componenti di consulte, osservatori, commissioni e comitati la cui elezione spetta al Consiglio Regionale.
5. Ai fini del comma 2, lettera b), dell'art. 242, gli enti, aziende, agenzie e gli altri organismi pubblici dipendenti dalla Regione sono quei soggetti giuridici, comunque denominati, che svolgono funzioni esclusive o comunque prevalenti strumentali all'esercizio delle funzioni regionali di governo e che, pur se dotati di propria autonomia, sono soggetti alla potestà regionale esclusiva o comunque prevalente in ordine ai seguenti profili:
 - a) costituzione o scioglimento;
 - b) nomina degli organi;
 - c) approvazione dei bilanci;
 - d) esercizio di funzioni di vigilanza o controllo;
 - e) definizione di indirizzi e direttive;
 - f) disciplina dell'ordinamento interno;
 - g) disciplina del personale.
6. Disposizioni in materia di nomine e designazioni della Regione, in contrasto con il richiamato art. 242, contenute in statuti, atti costitutivi, regolamenti o qualsiasi altro atto di organismi esterni non impegnano la Regione, le cui nomine e designazioni restano soggette esclusivamente alla richiamata legge regionale. Nel caso in cui nomine o designazioni di competenza del Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 242 debbano essere effettuate d'intesa con altri soggetti pubblici o privati, alla definizione di tali intese provvede il Presidente del Consiglio regionale, sentita la II Commissione consiliare competente.

Art. 2**(Presentazione delle proposte di candidatura)**

1. Ai sensi del comma 10 del citato art. 242, le proposte di candidatura, corredate della documentazione di cui all'art. 3 del presente Avviso e accompagnate, come indicato dall'art. 6, comma 2 del presente

Allegato A) alla Determinazione n. 23/2026

Avviso, da una relazione che giustifichi la designazione, sono presentate all'organo competente per la nomina o designazione secondo i termini stabiliti nell'Avviso, da parte:

- a. delle organizzazioni sindacali regionali;
 - b. delle associazioni riconosciute, fondazioni ed enti pubblici e privati operanti in Puglia nei settori interessati;
 - c. delle università e istituti di ricerca;
 - d. degli ordini professionali aventi sede in Puglia;
 - e. dei Presidenti dei Gruppi consiliari e dei Consiglieri regionali;
 - f. della Giunta regionale;
 - g. della persona direttamente interessata alla candidatura;
 - h. di almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione Puglia.
2. Fino al terzo giorno antecedente a quello della riunione della II Commissione consiliare convocata per il parere sulle candidature di competenza del Consiglio Regionale, i Consiglieri regionali e i Gruppi consiliari possono far pervenire a essa proposte di candidatura. Il Consiglio Regionale delibera le nomine e designazioni di propria competenza, sulla base delle procedure di cui all'articolo 6 del presente Avviso, tra le candidature proposte ai sensi del presente articolo.
3. Le proposte di candidatura e le procedure di nomina devono attenersi al principio di parità di genere e sono effettuate nel rispetto dell'articolo 6 dello Statuto della Regione Puglia e della normativa vigente in materia.

Art. 3**(Documentazione delle proposte di candidatura)**

1. A norma dell'art. 242, comma 11, per le proposte di nomina o designazione sono acquisiti:
 - a) dati anagrafici e di residenza;
 - b) *curriculum* degli studi e delle esperienze professionali attestante il possesso di eventuali requisiti richiesti da leggi, regolamenti o statuti agli effetti della nomina o della designazione, nonché l'elenco delle cariche pubbliche e/o degli incarichi presso enti, aziende, società a partecipazione pubblica e presso società private iscritte in pubblici registri, ricoperti alla data di presentazione della candidatura e nei cinque anni precedenti e l'indicazione di cariche elettive e non elettive ricoperte e di eventuali condanne penali o carichi pendenti;
 - c) indicazione dei rapporti intercorrenti o precorsi con la Regione e gli enti da essa dipendenti o strumentali nei cinque anni precedenti;
 - d) attestazione di possesso dei requisiti richiesti per la nomina o designazione, ivi compresa l'iscrizione ad albi professionali;
 - e) dichiarazione di disponibilità ad accettare l'incarico;
 - f) dichiarazione di appartenenza ad associazioni che abbiano finalità dichiarate o svolgano di fatto attività di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale e di promozione economica, precisandone la denominazione;

Allegato A) alla Determinazione n. 23/2026

- g) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale il candidato attesta di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità o conflitto di interessi o di incompatibilità previste dal presente Avviso, dalle leggi che regolano le singole nomine o designazioni e dalla normativa nazionale in materia, ovvero dichiarazione con cui il candidato attesta l'eventuale sussistenza di una causa rimuovibile di incompatibilità esprimendo contestualmente la propria disponibilità, se nominato, a rimuovere detta causa entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina.
2. Qualora la documentazione di cui al comma 1 sia incompleta, è consentito integrarla entro il termine stabilito dalla struttura tecnica di cui alla Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 319/2025 in ragione dell'urgenza di provvedere alla nomina. Sono dichiarate inammissibili le proposte prive o carenti della documentazione di cui al presente articolo o risultate incomplete allo scadere del termine indicato dalla struttura tecnica. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle nomine di competenza regionale da effettuarsi su designazione o in una rosa di nominativi da parte di altri soggetti.

Art. 4**(Requisiti per la candidatura)**

1. Ai sensi del richiamato art. 242, comma 12, tutti i soggetti nominati devono essere in possesso dei requisiti specifici di specializzazione e dei titoli di studio e abilitativi stabiliti dalla normativa di settore e dagli ordinamenti dei soggetti giuridici o degli organismi presso i quali sono nominati.
2. Tutti i soggetti designati devono possedere inoltre, a pena di decadenza, comprovati requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia per esercitare le dette funzioni, in relazione ai fini che la Regione intenda perseguire ed ai programmi che essa abbia adottato. I componenti degli organi amministrativi e di controllo, di cui all'art. 1, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e s.m.i., devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra le persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio, anche alternativamente, attraverso l'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società operanti in settori attinenti a quello di attività di consorzi, agenzie, fondazioni e società controllate della Regione Puglia compatibili per dimensione e complessità;
 - b) attività professionali in materie attinenti al settore operativo di consorzi, agenzie, fondazioni e società partecipate della Regione;
 - c) attività professionali in società comparabili per dimensione e complessità;
 - d) attività di insegnamento universitario in materie aventi attinenza con il settore operativo di consorzi, agenzie, fondazioni e società controllate della Regione;
 - e) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori attinenti a quello di attività di consorzi, agenzie, fondazioni e società controllate della Regione, ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie. Le esperienze

Allegato A) alla Determinazione n. 23/2026

maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

3. **I soggetti candidati agli incarichi di revisore dei conti o di membro di collegio sindacale con funzioni anche di revisione dei conti devono essere iscritti nel registro dei revisori legali di cui al D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).**
4. Per quanto concerne i requisiti di autonomia, non possono ricoprire cariche negli enti regionali, coloro i quali rivestono incarichi di governo di livello nazionale e locale o sono membri del Parlamento nazionale ed europeo ovvero dei Consigli regionali o di enti locali con popolazione superiore a 15 mila abitanti. Non può assumere la carica di componente dell'organo amministrativo chi nel corso del mandato precedente è stato componente dell'organo di controllo di società, agenzie, consorzi, fondazioni controllate o della controllante. Analogamente non può ricoprire la carica di componente dell'organo di controllo chi nel corso del mandato precedente è stato componente dell'organo di amministrazione della medesima società, agenzia, consorzio, fondazione controllata o della controllante, oltre che chi si trova in conflitto di interesse con la società, agenzia, consorzio, fondazione controllata o della controllante e chi si trova in una delle condizioni previste dall'articolo 2399, comma 1, lettere a), b) e c) del codice civile.
5. Le nomine di competenza regionale di cui al presente Avviso soggiacciono, in quanto applicabili, alle disposizioni del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 s.m.i. e della normativa nazionale e regionale in materia di inconfiribilità e incompatibilità. In ogni caso, anche in attuazione della normativa nazionale, non possono essere nominati o designati a ricoprire gli incarichi di cui al presente Avviso, in particolare:
 - a) coloro che si trovino in stato di interdizione dai pubblici uffici, di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 - b) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, anche emessa su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, a pena detentiva per uno dei reati previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), dal D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) ovvero dal titolo XI del libro V del codice civile, salvi gli effetti dell'estinzione del reato di cui all'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale e della riabilitazione;
 - c) coloro che si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), salvi gli effetti della riabilitazione, ai sensi dell'articolo 15, commi 3 e 4 del medesimo decreto;
 - d) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto, nei sei mesi precedenti la nomina, incarichi direttivi o esecutivi regionali o nazionali in partiti o movimenti politici;
 - e) i candidati non eletti alle elezioni regionali, per i cinque anni successivi all'elezione stessa.
6. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa nazionale in materia, non può essere nominato o designato nelle cariche di cui al presente Avviso, versando in una situazione di conflitto di interessi con riferimento agli incarichi stessi ovvero con il soggetto giuridico al quale la nomina si riferisce,

Allegato A) alla Determinazione n. 23/2026

anche alla luce dei criteri fissati in materia dal Piano triennale di prevenzione della corruzione della Regione Puglia e dal Codice di comportamento vigente:

- a) chi ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse dell'ente od organismo cui si riferisce la nomina;
- b) chi ha lite pendente, a titolo personale ovvero come titolare della rappresentanza legale di un soggetto che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, con l'ente o l'organismo cui si riferisce la nomina o la designazione;
- c) chi ha parte, direttamente o indirettamente, in attività di carattere imprenditoriale, commerciale o professionale con l'ente od organismo cui si riferisce la nomina o la designazione o con altri soggetti operanti nel medesimo settore di attività dell'organismo; egualmente la nomina è preclusa se nelle attività suddette hanno parte il coniuge non legalmente separato o il convivente more uxorio, i parenti o affini entro il terzo grado;
- d) chi ha svolto attività di cui alla precedente lettera c) nei due anni precedenti all'avvio della procedura di nomina; egualmente la nomina è preclusa se, nei due anni precedenti la nomina, nelle attività di cui alla precedente lettera c) del hanno preso parte il coniuge non legalmente separato o il convivente more uxorio, i parenti o affini entro il terzo grado.

Art. 5**(Istanza per la candidatura)**

1. L'istanza per la candidatura, redatta in carta semplice, **deve essere proposta e indirizzata, a pena di esclusione, secondo il modello allegato (All. B), tramite casella di posta elettronica certificata intestata al candidato o al proponente la candidatura**, all'indirizzo di posta elettronica certificata della Commissione, nomine@pec.consiglio.puglia.it, **entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP)**, con indicazione, nell'oggetto, della seguente dicitura: **"Avviso pubblico per (specificare l'incarico per il quale si concorre tra quelli di cui Allegati A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7)"**.
2. L'istanza contiene:
 - a) cognome, nome, data e luogo di nascita, recapito e codice fiscale della persona direttamente interessata, l'indirizzo di posta elettronica certificata per la ricezione di eventuali comunicazioni;
 - b) cognome, nome, data e luogo di nascita, recapito e codice fiscale del soggetto, diverso dalla persona direttamente interessata, che presenta la candidatura, l'indirizzo di posta elettronica certificata per la ricezione di eventuali comunicazioni;
 - c) l'ente/l'organismo/la società e l'organo per i quali si presenta la candidatura;
 - d) il possesso di tutti i requisiti prescritti per la candidatura, come indicati nell'Avviso e nell'allegato di riferimento, secondo quanto riportato nel modello di domanda allegato;
 - e) di aver preso visione del presente Avviso e di tutte le norme in esso contenute e di accettarle incondizionatamente;
 - f) di essere a conoscenza che, al conferimento dell'incarico, dovrà fornire le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e reddituale, ai sensi del presente Avviso e delle norme dallo stesso richiamate;

Allegato A) alla Determinazione n. 23/2026

- g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni situazione sopravvenuta che possa dar luogo a inconfiribilità, incompatibilità, conflitto d'interesse, ovvero il sopravvenire di variazioni di dati e informazioni resi, in merito a possibili situazioni di inconfiribilità, incompatibilità, conflitto di interesse;
 - h) di essere consapevole che i propri dati personali saranno trattati dal Consiglio Regionale della Puglia, come indicato nell'informativa riportata nel modello di istanza di cui all'All. B), nell'ambito della procedura e per le finalità di cui all'Avviso pubblico, nel rispetto di quanto stabilito dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) e dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, s.m.i. Codice in materia di protezione dei dati personali.
3. All'istanza per la candidatura, a pena di inammissibilità, è allegato il *curriculum* formativo e professionale preferibilmente in formato europeo, dal quale si evinca chiaramente il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'Avviso.
 4. L'istanza per la candidatura e il *curriculum* formativo e professionale sono preferibilmente sottoscritti con firma digitale, e autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., con espressa dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 del medesimo decreto.
 5. Le sottoscrizioni con firma autografa dell'istanza e della documentazione allegata sono presentate, a pena di esclusione, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del candidato, ai sensi dell'art. 38 del citato D.P.R. n. 445/2000.
- 6. Nel caso di partecipazione per più di un incarico, dovranno essere presentate distinte istanze.**

Art. 6

(II Commissione consiliare permanente)

1. Le proposte per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale della Puglia, presentate ai sensi dell'Avviso, sono sottoposte al parere della II Commissione consiliare competente che, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine entro cui il Consiglio Regionale provvede alla nomina o designazione, trasmette il relativo provvedimento al Presidente del Consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Regionale.
2. La II Commissione consiliare competente istruisce le proposte di candidatura presentate ai sensi dell'Avviso, determinando previamente all'esame delle candidature, con votazione a maggioranza, i requisiti curriculari ritenuti idonei per ricoprire la carica oggetto del provvedimento di nomina o designazione, assegnando a essi un punteggio, e valuta, sulla base della documentazione presentata, i requisiti professionali e di esperienza richiesti per la nomina, predisponendo una relazione.
3. La predetta Commissione dà mandato alla competente struttura tecnica di supporto di cui alla Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 319/2025 di stilare un elenco dei candidati ritenuti idonei per la carica oggetto del provvedimento di nomina o designazione e trasmette il relativo parere sulle candidature al Presidente del Consiglio Regionale, che lo comunica agli altri Consiglieri regionali. La II Commissione consiliare competente può procedere all'audizione dei candidati al fine di acquisire elementi utili alla valutazione. Se la II Commissione consiliare competente non esprime il parere nei termini richiesti, il Consiglio Regionale può procedere comunque alla nomina o designazione. Il Consiglio garantisce la rappresentanza delle minoranze con il sistema di elezione a voto limitato. In

Allegato A) alla Determinazione n. 23/2026

assenza di diverse specifiche disposizioni normative, il voto è limitato a due terzi dei soggetti da nominare, se non altrimenti deliberato dal Consiglio prima di procedere alla votazione. In caso di parità di voti tra due o più candidati si procede al ballottaggio tra gli stessi ed è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

4. Tenuto conto dell'art. 4 del presente Avviso, costituiscono requisiti curriculari ritenuti idonei per ricoprire la carica oggetto del provvedimento di nomina o designazione, ai sensi del comma 3 del presente articolo, e sono valutati con il relativo punteggio:

Requisito	Punteggio massimo*
Titoli di studio e di specializzazione/abilitativi	30
Specifici titoli di studio, di specializzazione e abilitativi stabiliti dalla normativa di settore e dagli ordinamenti dei soggetti giuridici o degli organismi per i quali si propone la candidatura	20
Esperienza complessiva di almeno un triennio <i>(valutata anche alternativamente, attraverso l'esercizio di attività/funzioni sotto riportate)</i>	50
Attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società operanti in settori attinenti a quello di attività di consorzi, agenzie, fondazioni e società controllate della Regione Puglia compatibili per dimensione e complessità	
Attività professionali in materie attinenti al settore operativo di consorzi, agenzie, fondazioni e società partecipate della Regione	
Attività professionali in società comparabili per dimensione e complessità	
Attività di insegnamento universitario in materie aventi attinenza con il settore operativo di consorzi, agenzie, fondazioni e società controllate della Regione	
Funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori attinenti a quello di attività di consorzi, agenzie, fondazioni e società controllate della Regione, ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la	

Allegato A) alla Determinazione n. 23/2026

gestione di risorse economico-finanziarie. <i>Le esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle</i>	
	Totale massimo 100

Art. 7

(Conferimento e durata dell'incarico)

1. In applicazione dell'art. 242 della citata legge regionale n. 42/2024, gli incarichi di cui al presente Avviso, fatta eccezione per quelli non retribuiti e salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, non sono tra loro cumulabili.
2. In caso di conferimento di una nuova nomina l'interessato deve dimettersi dal precedente incarico entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento. In assenza di dimissioni, l'interessato è dichiarato decaduto dalla nuova nomina ai sensi dell'art. 9, comma 6, del presente Avviso. È consentita l'attribuzione alla stessa persona di non più di due incarichi di membro effettivo di collegi sindacali e di organi di controllo contabile. La carica di componente supplente di collegio sindacale o di revisore legale supplente non si computa ai fini del cumulo.
3. Non è consentita, per un periodo di due anni, una nomina o una designazione tra quelle disciplinate dal presente Avviso qualora vi sia stata permanenza presso il medesimo ente o organismo per due mandati consecutivi in una stessa carica o in cariche diverse. La disposizione si applica anche nel caso di interruzione anticipata del mandato rispetto alla durata naturale dell'incarico. Nel caso di mandati svolti in cariche diverse, questi si considerano consecutivi quando dalla fine del primo e l'inizio del secondo intercorre un periodo inferiore a dodici mesi.
4. Il divieto previsto dal comma precedente non opera nel caso in cui il mandato sia stato esercitato per un periodo di tempo inferiore alla metà della durata naturale dell'incarico. Ai fini del presente comma, si considerano anche i mandati svolti prima dell'entrata in vigore dell'art. 242 della citata legge regionale n. 42/2024.
5. L'attribuzione dell'incarico avviene, altresì, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dall'art. 7, del D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, nonché dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia.

Art. 8

(Espletamento del mandato)

1. Nell'espletamento del proprio mandato, i soggetti nominati o designati ai sensi del presente Avviso rappresentano la Regione e sono tenuti ad attenersi agli indirizzi e agli atti della programmazione regionale e alle direttive impartite dall'organo che li ha nominati, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di legge.
2. Nel caso di nomine o designazioni effettuate dal Consiglio Regionale della Puglia, le direttive dello stesso Consiglio tengono conto del principio di rappresentanza delle minoranze sulla cui base sono stati nominati i soggetti alle quali esse sono dirette. I soggetti nominati ai sensi del presente Avviso,

Allegato A) alla Determinazione n. 23/2026

sono tenuti a inviare una relazione annuale sull'attività svolta. Sono, altresì, tenuti a riferire, a pena di revoca, sull'attività svolta, ogni volta che lo richiede il Presidente del Consiglio, su iniziativa propria o di almeno due presidenti di Gruppo o di almeno un terzo dei componenti del Consiglio, su iniziativa della Commissione consiliare competente o del Presidente della Giunta.

3. Il nominato ha l'obbligo:
 - a) di astenersi dal prendere parte alle decisioni degli organi dei quali è componente, quando le stesse possano procurare, direttamente o indirettamente, vantaggi patrimoniali o di altro genere a sé medesimo, al coniuge o convivente more uxorio e ai parenti o affini entro il secondo grado;
 - b) di non adottare, rispetto a obblighi derivanti dalla legge o da altra fonte del diritto, condotte omissive suscettibili di determinare i medesimi effetti di cui alla precedente lettera a).
4. Durante l'espletamento del mandato, l'interessato è tenuto a comunicare il sopravvenire di cause di inconferibilità, di conflitto di interessi, di incompatibilità o di sospensione di cui al presente Avviso.

Art. 9**(Dichiarazioni, decadenza e revoca dell'incarico)**

1. All'atto della nomina o designazione l'interessato presenta apposita dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità di cui al citato D. Lgs. n. 39/2013, quale condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
2. Per la durata dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al medesimo D. Lgs. n. 39/2013.
3. Entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento di nomina o designazione, il nominato o il designato comunica per iscritto al Consiglio Regionale della Puglia la propria accettazione, dichiarando al contempo:
 - a) l'insussistenza di condizioni di cui all'art. 4, commi 5 e 6, del presente Avviso;
 - b) l'inesistenza di limitazioni riferite al cumulo di incarichi di cui all'art. 7 del presente Avviso;
 - c) la consistenza del proprio patrimonio all'atto della nomina;
 - d) l'intervenuta dichiarazione di tutti i redditi ai fini fiscali, con l'indicazione dell'importo totale degli stessi.
4. La mancanza o l'infedeltà delle dichiarazioni o degli adempimenti di cui al presente articolo comporta la decadenza, salvo che non possa essere riconosciuta una colpa lieve o la buona fede.
5. Entro novanta giorni dalla cessazione dell'incarico, il nominato è tenuto a trasmettere le dichiarazioni di cui al precedente art. 3, lettera d), e una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale n. 37/1982.
6. L'organo che ha provveduto alla nomina o designazione, ove accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l'esistenza o la sopravvenienza di una delle cause di inconferibilità o di conflitto di interessi di cui all'art. 4 del presente Avviso, il Consiglio procede alla dichiarazione di decadenza dell'interessato dall'incarico con provvedimento motivato. L'organo che ha provveduto alla nomina o designazione, ove accerti, d'ufficio o segnalazione di terzi o dello stesso interessato,

Allegato A) alla Determinazione n. 23/2026

l'esistenza al momento dell'accettazione o la sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 4, invita l'interessato a rimuovere la situazione di incompatibilità, astenendosi dal compimento di qualsiasi atto inerente all'esercizio delle funzioni incompatibili. Qualora tale situazione non sia rimossa entro quindici giorni dal ricevimento dell'invito, l'interessato è dichiarato decaduto dalla carica con provvedimento motivato. La decadenza dall'incarico è altresì pronunciata:

a) nei casi di cumulo di cui all'articolo 7 del presente Avviso, fermo restando l'invito alla rimozione della situazione di cumulo;

b) nei casi di cui all'articolo 7 della legge regionale 10 dicembre 1982, n. 37 (Pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche direttive di alcuni Enti);

c) nel caso in cui si accerti che il nominato ha reso dichiarazioni mendaci nelle attestazioni di cui all'articolo 3 del presente Avviso.

7. La revoca può essere disposta:

a) ove la funzione affidata risulti espletata in modo gravemente irregolare, ovvero in contrasto con i fini del soggetto giuridico presso cui è svolta la funzione;

b) ove la funzione affidata risulti espletata disattendendo le direttive dettate dalla Regione o in contrasto con esse;

c) in caso di violazione degli ulteriori doveri di cui all'articolo 8 del presente Avviso.

8. La revoca di cui al presente articolo è disposta, con provvedimento motivato, dallo stesso organo competente alla nomina o designazione. Il provvedimento di revoca comporta l'impossibilità di conferire allo stesso soggetto altri incarichi di cui al presente Avviso per due anni. I provvedimenti di decadenza e di revoca vengono adottati a seguito di contraddittorio con l'interessato e vengono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia. Per le nomine o designazioni di competenza del Consiglio Regionale, anche nei casi in cui esse siano state esercitate dal Presidente dello stesso Consiglio, l'invito di cui al presente comma è effettuato dal Presidente del Consiglio regionale e la revoca o la decadenza sono disposte dal Consiglio Regionale previa istruttoria e contraddittorio con l'interessato svolti dalla II Commissione consiliare competente.

Art. 10

(Rinnovo)

1. Nei casi in cui il rinnovo degli organi amministrativi è di competenza del Consiglio Regionale e questi non abbia già provveduto, la struttura tecnica di cui alla Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 319 del 15 aprile 2025, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 25 del citato art. 242, segnala tale scadenza al Presidente della Commissione competente che convoca la Commissione in tempo utile, iscrivendo l'atto di nomina all'ordine del giorno della seduta.
2. Qualora la Commissione non si pronunci e comunque qualora il Consiglio Regionale non provveda al rinnovo almeno tre giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 25 del citato art. 242, la competenza a provvedere è trasferita al Presidente del Consiglio, il quale deve comunque provvedere entro tale termine, nel rispetto dei limiti e dei vincoli dell'art. 242 della legge regionale n. 42/2024.

Allegato A) alla Determinazione n. 23/2026

3. Qualora la nomina debba essere effettuata su designazione da parte di soggetti terzi e questi non provvedono in tempo utile, il Consiglio Regionale può effettuare comunque la nomina, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti. Le nomine o designazioni previste dal presente articolo sono effettuate nell'ambito delle candidature presentate ai sensi dell'art. 2 del presente Avviso, con il supporto della struttura tecnica di cui alla Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 319/2025. Nel caso in cui la nomina o designazione comporti la titolarità della carica di Consigliere regionale, alla cessazione, per qualsiasi causa, di detta carica, consegue la decadenza dall'incarico ricoperto presso l'ente o l'organismo esterno alla Regione; quando la nomina o designazione sia avvenuta da parte del Consiglio Regionale, il Consiglio stesso provvede alla sostituzione entro quarantacinque giorni dal verificarsi della causa di cessazione dalla carica, salvo che non si tratti di termine della legislatura o di scioglimento anticipato del Consiglio Regionale.

Art. 11

(Sospensione e sostituzione)

1. Fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs. n. 39/2013 s.m.i. per le cause di inconferibilità, coloro che sono stati condannati o sottoposti a misure di prevenzione con provvedimento non definitivo per una delle fattispecie di cui all'art. 4, comma 5, lettere b) e c), del presente Avviso, sono sospesi di diritto dagli incarichi conferiti a norma del presente Avviso fino all'emanazione del provvedimento definitivo.
2. L'organo che ha provveduto alla nomina o designazione, ove accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l'esistenza o la sopravvenienza della causa di sospensione, provvede a dichiarare la sospensione e a effettuare la sostituzione a norma del comma 3 del presente articolo, per la durata della sospensione stessa.
3. In caso di cessazione dall'incarico per qualsiasi causa prima della scadenza del mandato di un soggetto nominato, il Consiglio Regionale provvede alla sostituzione. A tal fine, entro il termine di sessanta giorni dalla notizia della cessazione, il Consiglio Regionale provvede ad avviare il procedimento relativo alla nuova nomina o designazione sulla base delle procedure di cui al presente Avviso, ricorrendo, ove possibile, alle candidature già acquisite e tenuto conto del parere della II Commissione consiliare competente, nonché dell'istruttoria espletata dalle strutture di cui al presente Avviso. Per le nomine o designazioni di competenza del Consiglio Regionale della Puglia, quando si deve procedere alla sostituzione di uno o più soggetti che erano stati nominati o designati in rappresentanza della minoranza, risultano eletti i candidati tra quelli indicati dalla minoranza che ottengono il maggior numero di voti. Qualora l'incarico cessato sia relativo a un soggetto nominato a seguito di designazione effettuata da soggetti esterni alla Regione, l'organo regionale competente provvede alla richiesta di una nuova designazione allo stesso soggetto designante, entro quindici giorni dalla notizia della cessazione. Salvo quanto previsto dai commi precedenti, l'incarico del soggetto subentrante cessa alla scadenza dell'organismo di cui è chiamato a far parte. In caso di mancata nomina da parte del Consiglio Regionale entro il termine di cui al presente comma, provvede il Presidente del Consiglio ai sensi dell'articolo 10 del presente Avviso.

Art. 12

(Pubblicazioni)

Allegato A) alla Determinazione n. 23/2026

1. Al fine di favorire la presentazione delle candidature, il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e sul sito *web* istituzionale del Consiglio Regionale della Puglia.

Art. 13

(Norme di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente Avviso, si rinvia all'art. 242 della citata legge regionale n. 42/2024 e alle disposizioni riportate in apposita Appendice normativa allegata all'Avviso.

Art. 14

(Trattamento dati personali)

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali richiesti e forniti in sede di presentazione della proposta di candidatura ai sensi dell'art. 242 della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 42 (Norme in materia di nomine e designazioni di competenza della Regione), del relativo Avviso e della normativa specifica applicabile, sono raccolti esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura e, nell'ipotesi di conferimento dell'incarico, per i conseguenti adempimenti. Titolare del trattamento dei dati è il Consiglio Regionale della Puglia, con sede in via G. Gentile, 52 – 70126, Bari. Responsabile della protezione dei dati del Consiglio Regionale della Puglia è il Segretario Generale: segretario.generale@consiglio.puglia.it; segretario.generale@pec.consiglio.puglia.it La base giuridica del trattamento è costituita dall'adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il titolare, nonché dall'esercizio di pubblici poteri (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) del citato Reg. UE. Il trattamento dei dati avviene sia con strumenti informatici, sia in modalità analogica. Per l'esercizio del diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione e di opposizione al trattamento, così come disciplinati dal citato Reg. UE, è possibile scrivere al seguente indirizzo: segretario.generale@pec.consiglio.puglia.it Gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal Reg. UE hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o di adire le sedi giudiziarie, come previsto dal medesimo Reg. UE. I dati personali sono trattati da dipendenti del Consiglio Regionale della Puglia appositamente incaricati e autorizzati. I dati sono conservati in conformità alle norme sulla gestione e conservazione della documentazione amministrativa, secondo quanto previsto dal Manuale di gestione documentale del Consiglio Regionale della Puglia, nel rispetto dei principi di stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati. Al conferimento dell'incarico segue altresì la pubblicazione dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 33/13 s.m.i.

Art. 15

(Responsabile del procedimento)

1. Il Responsabile del procedimento del presente Avviso pubblico è il dott. Giuseppe Musicco, dirigente della Sezione Assemblea legislativa e Commissioni consiliari, tel. 080.5403937 - e-mail: musicco.giuseppe@consiglio.puglia.it.

Il Dirigente

GIUSEPPE
MUSICCO
24.04.2026
11:31:13
GMT+01:00



ALLEGATO A1**ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.**

Normativa di riferimento:

- D.L. 17 ottobre 2024, n. 153, convertito con Legge 13 dicembre 2024, n. 191 “Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico”
- L.R. n. 14 del 28 marzo 2024 come modificata dall'articolo 241 della legge regionale n. 42/2024 “Disposizioni per la gestione unitaria ed efficiente delle funzioni afferenti al Servizio idrico integrato”.
- Statuto – DGR n. 1300 del 11 settembre 2025: “Decreto legge n. 153 del 17 ottobre 2024 s.m.i. - Legge Regione Puglia n. 14 del 28 marzo 2014 e s.m.i. – Modifiche testo Statuto Acquedotto Pugliese spa.
- D. lgs. n. 23 dicembre 2022, n. 201 “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”
- D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 e ss.mm.ii. “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”
- DGR n. 880 del 25 giugno 2024 “Legge Regionale n. 26/2013, art. 25 “Norme in materia di controlli”. Nuove Linee di indirizzo per le società controllate e le società in house della Regione Puglia. Aggiornamento”
- D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”
- L.R. 30 maggio 2011, n. 9 “Istituzione dell'Autorità Idrica Pugliese (AIP) e disciplina del servizio idrico integrato”
- D. lgs. n.141 del 11 maggio 1999 “Trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59”

COLLEGIO SINDACALE	
N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 242, c. 2, della l.r. 42/2024:	1
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 242, c. 2, della l.r. 42/2024:	1
Durata: 3 anni Scadenza: Approvazione bilancio al 31/12/2025 Termine di presentazione candidature: 20 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso sul BURP	

Ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea dei soci fra i Sindaci effettivi nominati, con deliberazione del Collegio stesso.

La nomina dei componenti il Collegio sindacale è effettuata tenendo conto che, in conformità alle disposizioni dell'art. 3, comma 2-bis, del decreto legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito nella Legge 13 dicembre 2024, n. 191, almeno uno dei componenti effettivi del Collegio Sindacale è nominato su designazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A partire dalla data di inizio dell'esecuzione del SII da parte della Società in regime di in house providing e sino al termine di efficacia dell'affidamento del SII alla Società ai sensi dell'art. 149 bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.m.i., un componente effettivo, che assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale, è nominato su designazione del Comitato di Coordinamento e Controllo. L'eventuale restante componente effettivo è nominato su designazione della Regione Puglia*. La nomina dei componenti del Collegio Sindacale è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla vigente normativa in materia di equilibrio tra i generi.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e, alla scadenza, sono rieleggibili, a norma dell'articolo 2400 del codice civile. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Nell'articolo 15 delle Linee di indirizzo per le società controllate e le società in-house della Regione Puglia, approvate con D.G.R. n. 880/2024 si stabilisce che le designazioni negli organi di amministrazione e controllo vanno effettuate nel rispetto del principio di equilibrio di genere, art. 6 della L. n. 162/2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 13 della L.r. n. 35/2021 e dalle disposizioni dell'art. 11, comma 4, del D.lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e ss.mm.ii.

* A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 242 della legge regionale 31 dicembre 2024 n. 42, la competenza relativa alla nomina/designazione di tale organo di vigilanza/controllo contabile è attualmente in capo al Consiglio regionale.

Requisiti specifici:

Ai sensi dell'articolo 30 comma 2 dello Statuto, i Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e degli altri requisiti stabiliti dalla normativa nazionale e regionale di volta in volta vigenti.

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore:

- Secondo l'articolo 30 comma 2 dello Statuto, non può essere nominato Sindaco e, se nominato, decade dal suo ufficio, chi si trovi in una delle condizioni previste all'articolo 2399 del codice civile.
- Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione – v. avviso
- Incompatibilità che determinano situazioni di conflitto di interessi – v. avviso

Emolumenti:

Ai sensi dell'articolo 30 comma 5 dello Statuto, la retribuzione è determinata dai soci all'atto di nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

*Con particolare riferimento ai compensi, si evidenzia che in seguito all'abrogazione delle tariffe professionali ad opera del D.L. n. 1/2012 conv. in L. 27/2012, l'art. 18 comma 4 delle Linee di indirizzo per le società controllate e le società in-house della Regione Puglia, approvate con D.G.R. n. 880/2024, stabilisce che la determinazione dei compensi annui, lordi e onnicomprensivi, del Presidente e dei componenti degli organi di controllo delle società partecipate avvenga in conformità al disposto della Legge n.49 del 21 aprile 2023 recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali" e con riferimento ai parametri fissati con Decreto Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n.140, nonché tenendo conto della riduzione, nella misura del 10%, del compenso ai sensi del comma 2, art.8 L.R. n. 1 del 4 gennaio 2011.



GIUSEPPE
MUSICCO
24.04.2026
11:31:13
GMT+01:00

ALLEGATO A2**PUGLIA VALORE IMMOBILIARE Società di cartolarizzazione – S.r.l.**

Normativa di riferimento:

- Statuto – ultima modifica con DGR n. 357/2021 - adeguato alla disposizione dell'articolo 43 della L.R. n. 67/2018 come modificato dall'art. 13 della L.R. 35/2020
- Decreto legislativo n. 33/2013: articolo 12, commi 1, 2
- Deliberazione Anac n. 1134 del 08/11/2017 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici"
- Legge n.190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"
- Direttive regionali in materia di spese di funzionamento delle società controllate dalla Regione Puglia
- DGR 25 giugno 2024, n. 880 "Legge Regionale n. 26/2013, art. 25 "Norme in materia di controlli". Nuove Linee di indirizzo per le società controllate e le società in house della Regione Puglia. Aggiornamento
- Legge regionale n. 2 del 9.3.2009 "Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale"
- Regolamento regionale n. 25 del 3.12.2013 "Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale – art. 12 della L. R. n. 2 del 9.3.2009"
- Regolamento dell'organo di revisione approvato con delibera del Consiglio Generale e pubblicato sul BURP n. 35 del 12/03/2014

COLLEGIO SINDACALE		
N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 242, c. 2, della l.r. 42/2024:	3	Durata: 3 anni Scadenza: Approvazione bilancio al 31/12/2025 Termine di presentazione candidature: 20 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso sul BURP
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 242, c. 2, della l.r. 42/2024:	3	

Ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto sono riservate alla competenza dell'assemblea l'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e la rispettiva retribuzione.

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto, il controllo della società, anche contabile, è affidato a un Collegio sindacale composto, nel rispetto delle condizioni di legge, di tre membri effettivi e due supplenti.

L'organo di controllo così nominato, durerà in carica tre esercizi, sarà rieleggibile e opererà secondo le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Nell'articolo 15 delle Linee di indirizzo per le società controllate e le società in-house della Regione Puglia, approvate con D.G.R. n. 880/2024 si stabilisce che le designazioni negli organi di amministrazione e controllo vanno effettuate nel rispetto del principio di equilibrio di genere, art. 6 della L. n. 162/2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 13 della L.r. n. 35/2021 e dalle disposizioni dell'art. 11, comma 4, del D.lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e ss.mm.ii.

Attualmente, la titolarità dell'azione amministrativa relativa alla nomina/designazione di tale organo di vigilanza e controllo contabile è in capo al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 242 della legge regionale 31 dicembre 2024 n. 42.

Requisiti specifici: ----

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore:

- Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione – v. avviso
- Incompatibilità che determinano situazioni di conflitto di interessi – v. avviso

Emolumenti:

Ai sensi degli artt. 15 e 21 dello Statuto, al Collegio sindacale spetta un compenso stabilito dall'assemblea, in conformità alle tariffe professionali *

*Con particolare riferimento ai compensi, si evidenzia che in seguito all'abrogazione delle tariffe professionali ad opera del D.L. n. 1/2012 conv. in L. 27/2012, l'art. 18 comma 4 delle Linee di indirizzo per le società controllate e le società in-house della Regione Puglia, approvate con D.G.R. n. 880/2024, stabilisce che la determinazione dei compensi annui, lordi e onnicomprensivi, del Presidente e dei componenti degli organi di controllo delle società partecipate avvenga in conformità al disposto della Legge n.49 del 21 aprile 2023 recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali" e con riferimento ai parametri fissati con Decreto Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n.140, nonché tenendo conto della riduzione, nella misura del 10%, del compenso ai sensi del comma 2, art.8 L.R. n. 1 del 4 gennaio 2011.



**GIUSEPPE
MUSICCO
24.04.2026
11:31:13
GMT+01:00**

ALLEGATO A3**FONDAZIONE IPRES - ISTITUTO PUGLIESE DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI**

Normativa di riferimento:

- Statuto dell'Ente approvato con DGR n. 850 del 25.07.2018
- Art. 57 L.R. n. 1/2005 - "Disposizioni relative all'I.P.R.E.S. - Fondazione Istituto di Ricerche Economiche e Sociali con sede in Bari"

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	
N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 242, c. 2, della l.r. 42/2024:	1
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 242, c. 2, della l.r. 42/2024:	0
Durata: 3 anni Scadenza: Approvazione bilancio al 31/12/2025 Termine di presentazione candidature: 20 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso sul BURP	

Ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto, l'Assemblea nomina il Revisore dei conti effettivo e quello supplente (ovvero il Presidente ed i Componenti, effettivi e supplenti, del Collegio dei Revisori).

Il Revisore dei conti (ovvero il Collegio dei Revisori) dura in carica tre esercizi sociali e, comunque, fino all'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio e può essere rinominato, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto.

Il Revisore dei conti (ovvero i Componenti del Collegio dei Revisori) può (possono) intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e partecipa(no) ai lavori dell'Assemblea, esercita la vigilanza ed il controllo contabile in conformità ai principi fissati all'articolo 2403 del Codice Civile ed elabora la relazione ai bilanci preventivo e consuntivo formati dal Consiglio di Amministrazione da presentare all'Assemblea. Il Collegio dei Revisori è composto dal Presidente, da due componenti effettivi e da due componenti supplenti.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 242 della legge regionale 31 dicembre 2024 n. 42, la competenza relativa alla nomina/designazione di tale organo di vigilanza/controllo contabile è attualmente in capo al Consiglio regionale. Come rappresentato dal Direttore Generale IPRES con comunicazione del 21.04.2026, negli ultimi tre rinnovi l'Assemblea ha optato per la nomina dell'organo monocratico, in conformità alle proposte della Regione Puglia.

Requisiti:

- L'art. 12 dello Statuto della Fondazione sancisce che il Revisore dei conti effettivo (ovvero i Componenti del Collegio dei Revisori) e il Revisore supplente (ovvero i componenti supplenti del Collegio dei Revisori) sono scelti tra professionisti iscritti nell'Albo dei Revisori Contabili.
- assenza cause di inconferibilità e incompatibilità – v. avviso
- requisiti specifici di cui all'art. 3 del Regolamento dell'Organo di revisione adottato con deliberazione del Consiglio Generale e pubblicato sul BURP n. 35 del 12/03/2014.


Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore:

- Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione – v. avviso
- Incompatibilità che determinano situazioni di conflitto di interessi – v. avviso

Emolumenti:

Ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto, l'Assemblea determina l'ammontare dei compensi da attribuire al Revisore dei conti (ovvero al Presidente ed ai Componenti effettivi del Collegio dei Revisori).

Per il compenso del nominando Revisore, in ultima DGR n.562/2023, si fa riferimento ai parametri fissati con Decreto Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n.140.


 GIUSEPPE
 MUSICCO
 24.04.2026
 11:31:13
 GMT+01:00

ALLEGATO A4**ENTE AUTONOMO FIERA DI FOGGIA**

Normativa di riferimento:

- Statuto dell'Ente approvato con DGR n. 202 del 26.02.2014
- Legge regionale n. 2 del 9.3.2009 "Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale"
- Regolamento regionale n. 25 del 3.12.2013 "Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale – art. 12 della L. R. n. 2 del 9.3.2009"
- Regolamento dell'organo di revisione approvato con delibera del Consiglio Generale e pubblicato sul BURP n. 35 del 12/03/2014

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI		
N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 242, c. 2, della l.r. 42/2024:	1	Durata: 3 anni
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 242, c. 2, della l.r. 42/2024:	0	Scadenza: 09/06/2026
		Termine di presentazione candidature: 20 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso sul BURP

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri effettivi, iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al D.Lgs n. 39/2010

Il Presidente del Collegio è designato dal Presidente della Giunta della Regione Puglia*, mentre gli altri due membri sono individuati attraverso estrazione a sorte dall'Elenco dei Revisori dei conti istituito presso l'Ente Fiera di Foggia, cui possono iscriversi tutti coloro che sono iscritti nel Registro dei revisori legali.

I revisori durano in carica 3 tre anni decorrenti dalla data della delibera di nomina adottata dal Consiglio Generale e possono essere riconfermati per una sola volta.

*** A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 242 della legge regionale 31 dicembre 2024 n. 42, la competenza relativa alla nomina/designazione di tale organo di vigilanza/controllo contabile è attualmente in capo al Consiglio regionale.**

Requisiti:

- iscrizione al Registro dei revisori legali, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto;
- professionalità e onorabilità;
- assenza cause di inconfiribilità e incompatibilità – v. avviso
- requisiti specifici di cui all'art. 3 del Regolamento dell'Organo di revisione adottato con deliberazione del Consiglio Generale e pubblicato sul BURP n. 35 del 12/03/2014.

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore:

- Inconfiribilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione – v. avviso
- Incompatibilità che determinano situazioni di conflitto di interessi – v. avviso
- Casi di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza, revoca, cessazione e sostituzione di cui all'art. 6 del Regolamento dell'Organo di revisione citato.

Emolumenti:

Secondo l'art. 11 dello Statuto, il compenso dei Revisori dei conti è determinato ai sensi dell'art. 14 del Regolamento dell'Organo di Revisione deliberato dal Consiglio Generale e approvato con DGR n. 202 del 26/02/2014.

GIUSEPPE
MUSICCO
24.04.2026
11:31:13
GMT+01:00



ALLEGATO A5**FONDAZIONE NOTTE DELLA TARANTA**

Normativa di riferimento:

- Statuto dell'Ente approvato con DGR n. 884 del 19/06/2006
- Codice etico

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	
N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 242, c. 2, della l.r. 42/2024:	1
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 242, c. 2, della l.r. 42/2024:	0
Durata: 3 esercizi Scadenza: Approvazione bilancio al 31/12/2025 Termine di presentazione candidature: 20 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso sul BURP	

Nella Fondazione, il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri effettivi iscritti, nel Registro dei Revisori contabili, uno dei quali è designato dai Soci partecipanti o, in assenza di questi, dal Presidente della Regione Puglia*, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto.

L'organo di revisione dura in carica tre esercizi; è rieleggibile per una sola volta e opera secondo le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 242 della legge regionale 31 dicembre 2024 n. 42, la competenza relativa alla nomina/designazione di tale organo di vigilanza/controllo contabile è attualmente in capo al Consiglio regionale.

Requisiti:

- iscrizione al Registro dei revisori legali, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto;
- professionalità e onorabilità;
- assenza cause di inconferibilità e incompatibilità.

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore:

- Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione – v. avviso
- Incompatibilità che determinano situazioni di conflitto di interessi – v. avviso
- Obbligo di Riservatezza ai sensi dell'art. 6.1 del Codice Etico e obbligo di astenersi dal porre in essere operazioni in conflitto di interesse con la Fondazione, al di fuori di quanto previsto dalla legge e/o normativa interna, o in pregiudizio dei creditori, ai sensi dell'art. 6.3 del Codice Etico.

Emolumenti:

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, il compenso del Collegio dei Revisori dei conti è determinato dall'Assemblea dei Soci, con propria delibera di nomina.

*Con particolare riferimento ai compensi, si evidenzia che in seguito all'abrogazione delle tariffe professionali ad opera del D.L. n. 1/2012 conv. in L. 27/2012, l'art. 18 comma 4 delle Linee di indirizzo per le società controllate e le società in-house della Regione Puglia, approvate con D.G.R. n. 880/2024, stabilisce che la determinazione dei compensi annui, lordi e onnicomprensivi, del Presidente e dei componenti degli organi di controllo delle società partecipate avvenga in conformità al disposto della Legge n.49 del 21 aprile 2023 recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali" e con riferimento ai parametri fissati con Decreto Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n.140, nonché tenendo conto della riduzione, nella misura del 10%, del compenso ai sensi del comma 2, art.8 L.R. n. 1 del 4 gennaio 2011.



GIUSEPPE
MUSICCO
24.04.2026
11:31:13
GMT+01:00

ALLEGATO A6**FONDAZIONE PAOLO GRASSI**

Normativa di riferimento: - Statuto della Fondazione approvato con DPGR n. 165 del 05.04.1995

SINDACO REVISORE	
N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 242, c. 2, della l.r. 42/2024: 1	Durata: 4 anni
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 242, c. 2, della l.r. 42/2024: 0	Scadenza: Approvazione bilancio al 31/12/2025
	Termine di presentazione candidature: 20 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso sul BURP

Nella Fondazione, la revisione economico finanziaria è affidata, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, a un solo revisore nominato dalla Giunta regionale*, tra professionisti iscritti nel ruolo dei revisori dei conti e agli albi professionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

L'organo di revisione dura in carica quattro anni e opera secondo le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

***A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 242 della legge regionale 31 dicembre 2024 n. 42, la competenza relativa alla nomina/designazione di tale organo di vigilanza/controllo contabile è attualmente in capo al Consiglio regionale.**

Requisiti:

- iscrizione al Registro dei revisori legali e agli albi professionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto;
- professionalità e onorabilità;
- assenza cause di inconferibilità e incompatibilità.

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore:

- Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione – v. avviso;
- Incompatibilità che determinano situazioni di conflitto di interesse – v. avviso.

Emolumenti:

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, al Sindaco Revisore spetta un compenso, che sarà determinato dal Consiglio di amministrazione, non inferiore ai minimi previsti dalle tariffe professionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri ed il rimborso delle spese vive documentate, sopportate per l'espletamento della funzione.

*Con particolare riferimento ai compensi, si evidenzia che in seguito all'abrogazione delle tariffe professionali ad opera del D.L. n. 1/2012 conv. in L. 27/2012, l'art. 18 comma 4 delle Linee di indirizzo per le società controllate e le società in-house della Regione Puglia, approvate con D.G.R. n. 880/2024, stabilisce che la determinazione dei compensi annui, lordi e onnicomprensivi, del Presidente e dei componenti degli organi di controllo delle società partecipate avvenga in conformità al disposto della Legge n.49 del 21 aprile 2023 recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali" e con riferimento ai parametri fissati con Decreto Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n.140, nonché tenendo conto della riduzione, nella misura del 10%, del compenso ai sensi del comma 2, art.8 L.R. n. 1 del 4 gennaio 2011.

GIUSEPPE
MUSICCO
24.04.2026
11:31:13
GMT+01:00



ALLEGATO A7**FONDAZIONE "GIUSEPPE DI VAGNO"**

Normativa di riferimento:

- Statuto
- L.R. 30 aprile 1980, n. 34 "Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l'adesione ad enti ed associazioni."
- L.R. 13 luglio 2017, n. 28 "Legge sulla partecipazione", articolo 6.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	
N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 242, c. 2, della l.r. 42/2024:	1
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 242, c. 2, della l.r. 42/2024:	0
Durata: 3 anni Scadenza: Approvazione bilancio al 31/12/2025 Termine di presentazione candidature: 20 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso sul BURP	

Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto il Collegio dei Revisori dei conti è formato da tre componenti effettivi e due supplenti. I revisori effettivi e supplenti sono nominati dall'Assemblea in seduta ordinaria. Uno degli effettivi è designato dal Presidente della Regione* e nominato dal Consiglio d'Amministrazione.

I Revisori durano in carica tre anni e possono essere rinominati.

Essi vigilano, anche singolarmente, sulla gestione amministrativa e sull'osservanza delle leggi, dello statuto dei regolamenti; accertano la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, sui quali fanno relazione scritta collegiale al Consiglio d'Amministrazione, depositando atti ed allegati presso la sede della Fondazione che, almeno quindici giorni prima dell'assemblea, devono essere a disposizione di tutti soci. Secondo l'ultimo comma dell'articolo 20 dello Statuto, il componente subentrato dura in carica fino alla scadenza della durata dell'organo collegiale di cui fa parte.

*** A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 242 della legge regionale 31 dicembre 2024 n. 42, la competenza relativa alla nomina/designazione di tale organo di vigilanza/controllo contabile è attualmente in capo al Consiglio regionale.**

Requisiti: ---

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore:


Secondo l'articolo 20 dello Statuto, tutti i componenti degli Organi collegiali previsti dallo Statuto possono essere revocati in qualsiasi momento dall'organo che li ha nominati o eletti, con le stesse norme per la nomina o elezione.

La funzione di componente del Collegio dei Revisori è incompatibile con l'appartenenza ad altro organo o ufficio all'interno della Fondazione.

Emolumenti:

Ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto, la funzione di componente del Collegio dei Revisori è svolta a titolo gratuito e non comporta alcun rimborso di spese per il raggiungimento della sede sociale, fatto salvo il rimborso delle spese per attività istituzionali fuori sede.

GIUSEPPE
MUSICCO
24.04.2026
11:31:13
GMT+01:00



Allegato B) alla Determinazione n. 23/2026

Alla II Commissione consiliare permanente

nomine@pec.consiglio.puglia.it

**Oggetto: Articolo 242 della legge regionale n. 42/2024. Avviso pubblico per
Presentazione candidatura.**

CANDIDATURA PRESENTATA DA *(spuntare la casella di interesse e compilare la parte relativa):*

PERSONA DIRETTAMENTE INTERESSATA ALLA CANDIDATURA

Il/La _____ sottoscritto/a

nato/a a _____ il _____

residente in _____ alla via/piazza/strada
_____, n. _____, codice fiscale

_____ pec

SOGGETTO DIVERSO DALLA PERSONA DIRETTAMENTE INTERESSATA ALLA CANDIDATURA

Il/La _____ sottoscritto/a

nato/a a _____ il _____

residente in _____ alla via/piazza/strada
_____, n. _____, codice fiscale

_____ pec

in qualità di:

- legale rappresentante di organizzazione sindacale regionale
- legale rappresentante di associazione riconosciuta/fondazione/ente pubblico o privato operante in Puglia nel settore interessato
- legale rappresentante di università/istituto di ricerca pugliese
- legale rappresentante di ordine professionale avente sede in Puglia
- Presidente di Gruppo consiliare
- Consigliere regionale
- Presidente/Assessore della Giunta Regionale

Allegato B) alla Determinazione n. 23/2026

referente di almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione Puglia (*elenco cittadini allegato alla presente*)

Denominazione _____

via/piazza/strada _____

sede _____ prov. _____ c.a.p. _____

telefono _____ p.e.c. _____

presenta la candidatura

della Sig.ra/del Sig. _____

PER LA SEGUENTE NOMINA/DESIGNAZIONE:

<i>Ente/Società/Organismo</i>	<i>Organo</i>

Scadenza presentazione candidatura: _____

Si allegano alla presente:

- a) *dichiarazione del candidato;***
- b) *curriculum formativo e professionale del candidato, preferibilmente in formato europeo;***
- c) *copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del candidato (se cv e documentazione non sono sottoscritte con firma digitale).***

Luogo, data _____

Firma

Allegato B) alla Determinazione n. 23/2026

DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO

Il/La sottoscritto/a _____
 nato/a a _____ prov. _____, il _____
 comune di residenza _____ prov. _____, cap _____
 via/piazza _____
 indicare l'indirizzo al quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni (*se diverso dalla residenza*):

 codice fiscale _____ telefono _____
 e-mail _____
 pec _____

ai sensi dell'art. 242 della legge regionale n. 42/2024 (Norme in materia di nomine e designazioni di competenza della Regione) e ai fini della seguente nomina/designazione:

<i>Ente/Società/Organismo/Altro</i>	
<i>Organo</i>	

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi, così come disposto dell'articolo 76 dello stesso DPR n. 445/2000, nonché consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della presente dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'articolo 75 del DPR n. 445/2000;

consapevole che la presente dichiarazione sostitutiva potrà essere sottoposta a controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 71 del DPR n. 445/2000;

- di essere in possesso dei requisiti richiesti, indicati nell'Avviso, in riferimento all'incarico/alla carica da ricoprire, ivi compresa l'iscrizione ad albi professionali;
- di aver letto e preso visione dell'Avviso e di tutte le norme in esso contenute, comprese quelle riportate in apposita Appendice normativa, e di accettarle incondizionatamente;

Allegato B) alla Determinazione n. 23/2026

di non essere dipendente di una Pubblica Amministrazione

ovvero (barrare la seguente casella, ove ricorra l'ipotesi indicata di seguito)

di essere dipendente della Pubblica Amministrazione

con contratto a tempo determinato indeterminato

a tempo pieno a tempo parziale (indicare la percentuale _____)

presso il seguente Ente _____ PEC _____

di appartenere alle seguenti associazioni che hanno finalità dichiarate o svolgono di fatto attività di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale e di promozione economica (precisare denominazione e contatti):

di NON incorrere nei divieti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i., e di cui all'articolo 21 del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 s.m.i.;

di NON essere titolare di un trattamento pensionistico (da rapporto di lavoro autonomo o dipendente, pubblico o privato), ai fini di cui all'articolo 5, comma 9, del DL 6 luglio 2012, n. 95 s.m.i. (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135

ovvero (barrare la seguente casella, ove ricorra l'ipotesi indicata di seguito)

di essere titolare di un trattamento pensionistico (da rapporto di lavoro autonomo o dipendente, pubblico o privato), ai fini di cui all'articolo 5, comma 9, del DL 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per cui gli incarichi dirigenziali o direttivi e le cariche in organi di governo delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e degli enti e società da esse controllati sono consentiti esclusivamente a titolo gratuito;

per le candidature relative al collegio sindacale ai sensi dell'art. 2397 del c.c.: di NON trovarsi nelle ipotesi specificamente previste dall'articolo 2399 del codice civile quali cause di ineleggibilità e di decadenza;

di NON essere dipendente di un'amministrazione pubblica controllante o vigilante la società per la quale presenta la candidatura, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);

di NON trovarsi nelle ipotesi previste dall'Avviso, quali cause di esclusione, previste dall'art. 242 della legge regionale n. 42/2024, dalle leggi che regolano le singole nomine o designazioni e dalla normativa nazionale

Allegato B) alla Determinazione n. 23/2026

in materia;

di NON trovarsi nelle ipotesi previste dall'Avviso quali cause di incompatibilità e situazioni di conflitto di interesse, previste dall'art. 242 della legge regionale n. 42/2024, dalle leggi che regolano le singole nomine o designazioni e dalla normativa nazionale in materia;

ovvero (barrare la seguente casella, ove ricorra l'ipotesi indicata di seguito)

di trovarsi nella/e seguente/i ipotesi costituente/i causa rimuovibile di incompatibilità e/o di situazione di conflitto di interesse:

- a. _____
b. _____
c. _____

di NON trovarsi in cause ostative previste dalla normativa specifica relative alla nomina/designazione per la quale presenta la presente candidatura:

ovvero (barrare la seguente casella, ove ricorra l'ipotesi indicata di seguito)

di trovarsi nella/e seguente/i ipotesi costituente/i causa ostativa alla nomina/designazione:

- a. _____
b. _____
c. _____

di ricoprire attualmente e di aver ricoperto precedentemente le seguenti cariche conferite con provvedimento di nomina/designazione da parte dalla Regione Puglia ovvero da parte di enti da essa dipendenti o strumentali nei cinque anni precedenti:

Allegato B) alla Determinazione n. 23/2026

ENTE/SOCIETA'/ORGANISMO	ORGANO	DATA INIZIO (gg/mm/aaaa)	DATA FINE (gg/mm/aaaa)

di ricoprire attualmente e di aver ricoperto precedentemente cariche pubbliche e/o incarichi presso enti, aziende, società a partecipazione pubblica e presso società private iscritte in pubblici registri, ricoperti alla data di presentazione della candidatura e nei cinque anni precedenti, nonché cariche di natura elettiva e non elettiva ricoperte:

ENTE/SOCIETA'/ORGANISMO	ORGANO	DATA INIZIO (gg/mm/aaaa)	DATA FINE (gg/mm/aaaa)	DESIGNATO/NOMINATO DA

Allegato B) alla Determinazione n. 23/2026

DICHIARA, INOLTRE,

- che i dati contenuti nel *curriculum* degli studi e delle esperienze professionali allegato sono completi e corrispondono a verità, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n. 445/2000 s.m.i.;
- di essere disponibile, qualora nominato/designato, ad accettare l'incarico;
- di essere disponibile, se nominato/designato, a rimuovere le cause ostative, le incompatibilità e le situazioni di conflitto di interesse dichiarate ai precedenti punti, entro il termine previsto di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina, pena la decadenza;
- di impegnarsi, qualora nominato/designato, a comunicare tempestivamente il sopravvenire di situazioni che possano dare luogo a inconfiribilità, incompatibilità, conflitto di interesse o sospensione di cui alle precedenti dichiarazioni, ovvero il sopravvenire di dati e informazioni resi, in merito a possibili situazioni di inconfiribilità, incompatibilità, conflitto di interesse;
- di essere a conoscenza che, al conferimento dell'incarico, dovrà fornire le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e reddituale, ai sensi del presente Avviso e delle norme dallo stesso richiamate;
- di essere consapevole che i propri dati personali sono trattati dal Consiglio Regionale della Puglia, come indicato nell'informativa riportata nell'istanza, nell'ambito della procedura e per le finalità di cui all'Avviso pubblico, nel rispetto di quanto stabilito dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) e dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, s.m.i. Codice in materia di protezione dei dati personali.
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni altra variazione dei dati dichiarati nella presente modulistica.

Si allegano alla presente:

Allegato B) alla Determinazione n. 23/2026

- a) curriculum degli studi e delle esperienze professionali, autocertificato ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 s.m.i.;
- b) copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del candidato (se cv e documentazione non sono sottoscritti con firma digitale).

Luogo, data _____

Firma del dichiarante

Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE 2016/679

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali richiesti e forniti in sede di presentazione della proposta di candidatura ai sensi dell'art. 242 della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 42 (Norme in materia di nomine e designazioni di competenza della Regione), del relativo Avviso e della normativa specifica applicabile, sono raccolti esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura e, nell'ipotesi di conferimento dell'incarico, per i conseguenti adempimenti. Titolare del trattamento dei dati è il Consiglio Regionale della Puglia, con sede in via G. Gentile, 52 – 70126, Bari. Responsabile della protezione dei dati del Consiglio Regionale della Puglia è il Segretario Generale: segretario.generale@consiglio.puglia.it; segretario.generale@pec.consiglio.puglia.it La base giuridica del trattamento è costituita dall'adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il titolare, nonché dall'esercizio di pubblici poteri (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) del citato Reg. UE. Il trattamento dei dati avviene sia con strumenti informatici, sia in modalità analogica. Per l'esercizio del diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione e di opposizione al trattamento, così come disciplinati dal citato Reg. UE, è possibile scrivere al seguente indirizzo: segretario.generale@pec.consiglio.puglia.it Gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal Reg. UE hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o di adire le sedi giudiziarie, come previsto dal medesimo Reg. UE. I dati personali sono trattati da dipendenti del Consiglio Regionale della Puglia appositamente incaricati e autorizzati. I dati sono conservati in conformità alle norme sulla gestione e conservazione della documentazione amministrativa, secondo quanto previsto dal Manuale di gestione documentale del Consiglio Regionale della Puglia, nel rispetto dei principi di stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati. Al conferimento dell'incarico segue altresì la pubblicazione dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 33/13 s.m.i.



GIUSEPPE
MUSICCO
24.04.2026
11:31:13
GMT+01:00

ALLEGATO C) ALLA DETERMINAZIONE N. 23/2026

APPENDICE NORMATIVA

[Art. 2, legge 23 aprile 1981. n. 154 \(Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale. provinciale. comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale\)](#)

[Art. 53, D. Lgs. 30 marzo 2001. n. 165 \(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche\)](#)

[D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 \(Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE\)](#)

[Art. 7, D. Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 \(Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi. a norma dell'articolo 1. comma 63. della legge 6 novembre 2012. n. 190\)](#)

[D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 \(Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190\)](#)

[Art. 5, DL 6 luglio 2012, n. 95 \(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario\) convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012. n. 135](#)

[Art. 11, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 \(Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica\)](#)

[Art. 2397, Codice civile](#)

[Art. 2399, Codice civile](#)

[Art. 242, legge regionale 31 dicembre 2024, n. 42](#)



GIUSEPPE
MUSICCO
24.04.2026
11:31:13
GMT+01:00

ALLEGATO D) ALLA DETERMINAZIONE N. 23/2026

**ELENCO NOMINE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
DA EFFETTUARSI NEL 2026**

1) ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.

COLLEGIO SINDACALE	
N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 242, c. 2, della l.r. 42/2024:	1
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 242, c. 2, della l.r. 42/2024:	1
Durata: 3 anni Scadenza: Approvazione bilancio al 31/12/2025 Termine di presentazione candidature: 20 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso sul BURP	

2) PUGLIA VALORE IMMOBILIARE Società di cartolarizzazione – S.r.l.

COLLEGIO SINDACALE	
N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 242, c. 2, della l.r. 42/2024:	3
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 242, c. 2, della l.r. 42/2024:	3
Durata: 3 anni Scadenza: Approvazione bilancio al 31/12/2025 Termine di presentazione candidature: 20 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso sul BURP	

3) FONDAZIONE IPRES - ISTITUTO PUGLIESE DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	
N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 242, c. 2, della l.r. 42/2024:	1
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 242, c. 2, della l.r. 42/2024:	0
Durata: 3 anni Scadenza: Approvazione bilancio al 31/12/2025 Termine di presentazione candidature: 20 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso sul BURP	

4) ENTE AUTONOMO FIERA DI FOGGIA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI		
N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 242, c. 2, della l.r. 42/2024:	1	Durata: 3 anni Scadenza: 09/06/2026
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 242, c. 2, della l.r. 42/2024:	0	Termine di presentazione candidature: 20 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso sul BURP

5) FONDAZIONE NOTTE DELLA TARANTA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI		
N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 242, c. 2, della l.r. 42/2024:	1	Durata: 3 esercizi Scadenza: Approvazione bilancio al 31/12/2025
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 242, c. 2, della l.r. 42/2024:	0	Termine di presentazione candidature: 20 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso sul BURP

6) FONDAZIONE PAOLO GRASSI

SINDACO REVISORE		
N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 242, c. 2, della l.r. 42/2024:	1	Durata: 4 anni Scadenza: : Approvazione bilancio al 31/12/2025
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 242, c. 2, della l.r. 42/2024:	0	Termine di presentazione candidature: 20 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso sul BURP

7) FONDAZIONE GIUSEPPE DI VAGNO

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI		
N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 242, c. 2, della l.r. 42/2024:	1	Durata: 3 anni Scadenza: Approvazione bilancio al 31/12/2025
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 242, c. 2, della l.r. 42/2024:	0	Termine di presentazione candidature: 20 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso sul BURP